

COMUNE DI SULMONA

*(Provincia di L'Aquila)*



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI  
FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L.  
34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 17/07/2023)

## Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	1
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata .....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	2
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di provvedimenti di dilazione.....	3
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	4
Articolo 8 – Entrata in vigore .....	4

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.
3. Ai fini del presente regolamento:
  - Per <<Comune>> si intende il Comune di Sulmona;
  - Per <<Concessionario>> si intende la So.Ge.T. S.p.A.,

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione. Sono in ogni caso dovuti gli oneri di riscossione di cui al comma 803 della L. 160/2019.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
  - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario della riscossione la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine dal 1° settembre 2023.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite. I relativi giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
3. Il Concessionario, entro il termine del 30 novembre 2023, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse e le modalità di pagamento.
4. Entro il termine di cui al precedente comma 3, il Concessionario comunica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1:
  - sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
  - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 20 dicembre 2023 ovvero, nel numero massimo di quattordici rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 20 dicembre 2023 e al 31 gennaio 2024 e le restanti dodici rate, di pari ammontare, con scadenza bimestrale a partire dal 28 febbraio 2024.
2. È esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di provvedimenti di dilazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.